



## For the Protection of Cultural and Landscape Heritage: Architect Role and Skills

Cristian Prati (Soprintendenza ABAP per le province di Parma e Piacenza)

*There are many skills required to an architect who intends to practice in cultural and landscape heritage protection, even within the public administration.*

*The presence of the architect is an indispensable condition in the field of cultural heritage; however, the season of the self-sufficient architect seems to be over. There are so many disciplines that make up the restoration project which require the presence of more specialists.*

*If the awareness to reduce land consumption seems to constitute a new paradigm in land use planning, the margins for action on existing heritage are considerably broadened. In the view of the need to reuse very heterogeneous spaces, their conservation requires first a careful and accurate project of the designated uses, based on a thorough historical knowledge of the building. The intended utilization of functions has therefore various implications in terms of plant installation and structural consolidation. Aspects that should constitute the architect's cultural background, together with the knowledge of the legislation.*

*There is however another strategic challenge for the protection of heritage. It concerns the landscape and its transformations, often the prerogative of other specialists, in most cases implemented with the introduction of mitigation elements, far removed from the principle of correct landscape integration. A challenge the architect cannot escape from.*

## DIDACTICS FOR RESTORATION

Tools, Internationalization, Skills

[www.archistor.unirc.it](http://www.archistor.unirc.it)

ArchistoR EXTRA 9 (2021)

ISSN 2384-8898

Supplemento di ArchistoR 16/2021

ISSN 978-88-85479-38-8

DOI: 10.14633/AHR347



# Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici: ruolo e competenze dell'architetto

Cristian Prati

Molte sono le competenze richieste a un architetto che intenda esercitare la professione nel campo della tutela dei beni culturali e paesaggistici, nell'accezione più ampia, pure all'interno della pubblica amministrazione. Se la figura dell'architetto, anche normativamente, resta imprescindibile nel campo dei beni culturali, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio<sup>1</sup>, pare tramontata la stagione dell'architetto autosufficiente, quando non autarchico. Le discipline che alimentano il progetto di restauro, infatti, sono tali e tante da richiedere la presenza di più specialisti, che devono necessariamente dialogare, per il tramite di un lessico comune, con le istanze di conservazione del costruito in capo al progettista.

Il percorso di formazione dell'architetto sconta talvolta un approccio 'generalista', che se da un lato amplia le possibilità d'intervento, dall'altra ne riduce le competenze. Ben venga dunque la pretesa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, affinché i funzionari preposti alla tutela posseggano anche un titolo di alta formazione quale requisito minimo di accesso ai ruoli ministeriali. Se tale richiesta pare una condizione necessaria ma non sufficiente, beninteso, gli ordini professionali non ne hanno condiviso la portata – con ogni evidenza volta ad aumentare il livello di specializzazione degli operatori nel campo dei beni culturali e paesaggistici – ritenendola

1. D.Lgs. 12 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, artt. 10-12.

penalizzante nei confronti di molti architetti neolaureati, ma non solo, in possesso del titolo di laurea e dell'abilitazione all'esercizio della professione<sup>2</sup>. In linea teorica, al contrario, un maggiore bagaglio di conoscenze è quanto mai necessario per chi è chiamato per legge a dover valutare progetti di conservazione sul patrimonio tutelato, autorizzandone l'esecuzione, o a rilasciare pareri di tipo paesaggistico che, alle diverse scale, possono incidere significativamente su di un determinato paesaggio e sul patrimonio in esso preservato. Né si può dunque relegare l'eventuale specializzazione, nella sua estensione più ampia (dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, ma anche master universitario di secondo livello di durata almeno biennale), a semplice titolo valutabile, creando potenziali squilibri all'interno di un'amministrazione statale, già gravata in passato da ingressi di personale più che eterogeneo.

L'immissione di architetti nei ruoli del Ministero però è oltremodo urgente, ne deriva pertanto la necessità per le facoltà di architettura, ma non solo, di formare professionisti adeguati, da orientare poi verso corsi di specializzazione post laurea. È già stato evidenziato<sup>3</sup>, infatti, come il MiBACT, pur essendo annoverato tra le amministrazioni tecniche, di tecnico abbia ben poco, essendo il proprio personale per lo più costituito da addetti alla vigilanza. Su poco più di 19.000 unità complessive, infatti, gli architetti, ad esempio, rappresentano solo il 2%: 463 funzionari distribuiti su tutto il territorio nazionale per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, un numero del tutto esiguo. Non deve stupire perciò come nella redazione del Codice del 2004, il legislatore abbia ritenuto necessario innalzare, rispetto a quanto indicato nell'allora Testo Unico del 1999<sup>4</sup>, i tempi di rilascio delle autorizzazioni ai lavori su beni culturali, da 90 a 120 giorni, cancellando contestualmente l'infausto disposto sul 'silenzio-assenso', previa diffida, introdotto in precedenza. Incremento che certo non ha giovato all'immagine negativa che spesso ammantava, non senza approssimazioni e *cliché*, le soprintendenze d'Italia.

Ecco dunque come proprio il MiBACT possa e debba costituire uno sbocco professionale di sicuro interesse per gli architetti con formazione post laurea nel campo del restauro, le cui competenze non possono però prescindere da una solida conoscenza dei procedimenti amministrativi e più in generale

2. Vedi la nota del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del 17.06.2016, prot. 2034, indirizzata al MiBACT, relativamente ai requisiti di accesso all'ultimo bando di concorso indetto per l'assunzione di funzionari architetti, a cui fecero seguito anche alcuni ricorsi promossi dagli ordini provinciali.

3. CECCHI 2015, pp. 88-91, 142-143. Il dato pur essendo riferito agli anni precedenti la pubblicazione in questione, fotografa tuttavia anche l'attuale situazione del Ministero, che sino a qualche anno fa vantava l'età media dei propri dipendenti tra le più alte nelle amministrazioni centrali.

4. Così come modificato dall'art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

della normativa di settore, aspetti che dovrebbero trovare maggiori possibilità di approfondimento anche nei corsi di laurea specialistica.

In un paese in cui il numero di leggi supera abbondantemente le centomila unità<sup>5</sup>, cui devono sommarsi quelle emanate da ciascuna regione, con frequenti rimandi, correzioni e intrecci non sempre facilmente risolvibili – quando non in contrasto – la capacità di lettura e interpretazione della norma diviene un requisito imprescindibile per l'architetto, sia per coloro i quali opereranno in seno alla pubblica amministrazione, sia nella libera professione. Malgrado, infatti, non siano mancati tentativi di ridurre il numero e principalmente di semplificarne il linguaggio<sup>6</sup>, la maggior parte dei testi di legge pare di particolare complessità di lettura anche agli occhi dei tecnici, soprattutto se, com'è vero, perfino l'ambiguità della congiunzione 'ovvero' può portare a contenziosi, come nel noto caso degli appalti pubblici<sup>7</sup>.

Si tratta di un tema certo non secondario, tanto più che gli architetti sono chiamati a ricoprire altresì il ruolo d'intermediari con la committenza, quando non di 'traduttori', talvolta senza un'adeguata formazione. Non di rado poi i committenti richiedono ai professionisti di vestire anche altri panni, talvolta più prossimi a quelli del dottore commercialista, al fine di avvalersi di fonti di finanziamento e agevolazioni fiscali. Un capitolo importante, soprattutto in un periodo storico in cui la scarsità di risorse e la drastica riduzione degli interventi diretti<sup>8</sup> del Ministero preposto alla conservazione dei beni culturali, seguente il pressoché dimezzamento negli anni del relativo *budget* di spesa<sup>9</sup>, ha comportato non poche difficoltà. Benché, infatti, sia noto l'effetto moltiplicatore che gli

5. DI PORTO 2018, pp. 113-124. Difficile fare una stima esatta anche da parte degli addetti ai lavori. Se è vero, infatti, che sono state abrogate molte leggi nazionali tra il 2008 e il 2012, quasi 200.000, agli atti statali, occorre aggiungere quelli di rango primario e subordinato regionali, provinciali e comunali.

6. ZACCARIA 2012. Vedi anche: Dipartimento della Funzione Pubblica, *Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi*, 8 maggio 2002; e *Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti*, a cura del gruppo di lavoro promosso da Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica e Accademia della Crusca, Ittig-Cnr, febbraio 2011.

7. Vedi sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, del 28 maggio 2020, n. 3374.

8. Basti qui citare che l'elenco annuale per la programmazione ordinaria dei lavori pubblici MiBACT per l'anno 2019 ammonta a poco più di 24 milioni di euro per tutto il territorio nazionale, a cui vanno tuttavia sommate le risorse stanziare per la programmazione straordinaria; [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it) (ultimo accesso 01.07.2020).

9. Vale la pena ricordare come lo stato di previsione della spesa per i beni culturali (bilancio MiBACT) abbia toccato il minimo storico nel 2011, raggiungendo la poco invidiabile cifra dello 0,19% sul bilancio generale dello Stato, contro lo 0,39% del 2000 (CECCHI 2015, pp. 95-99). Nella legge di bilancio 2019 gli stanziamenti destinati al MiBACT ammontano allo 0,31% del totale di spesa dello Stato.

investimenti in cultura possono avere sul PIL nazionale<sup>10</sup>, i tagli lineari alla spesa pubblica hanno inciso negativamente sull'articolato 'sistema' dei beni culturali, basti pensare alla riduzione dei cantieri di restauro su molti edifici tutelati, soprattutto quelli che costellano i piccoli borghi del Belpaese, che si giovavano primariamente dei virtuosi contributi MiBACT a consuntivo, sospesi con la legge finanziaria del 2011.

D'altro canto districarsi tra crediti d'imposta pari al 65% dell'importo donato – previsti dall'Art Bonus per le erogazioni liberali nel campo del patrimonio culturale – detrazioni fiscali Irpef del 19% per interventi di manutenzione, protezione e restauro, IVA agevolata al 10% (ma non per i beni archeologici), contributi MiBACT in conto capitale o in conto interessi (ripresi solo di recente dopo la citata sospensione introdotta nel 2011), sino ai più recenti bonus inerenti interventi di varia natura sul costruito (facciate, sisma, efficientamento energetico, superbonus, verde ecc.), è impresa assai ardua.

Ma non solo. Vista la contrazione delle risorse statali, infatti, è in crescita la richiesta di professionisti in grado di intercettare ed elaborare progetti in risposta a bandi di rilevanza comunitaria, come quelli del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che le singole regioni traducono poi nei propri Programmi Operativi Regionali. I bandi POR FESR della Regione Emilia-Romagna, ad esempio, chiusi recentemente (2014-2020) e in attesa della definizione in sede europea della nuova strategia per i prossimi anni, hanno visto lo stanziamento per l'Asse 5 – Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali – di poco più di 37 milioni di euro<sup>11</sup>, una cifra superiore a quanto destinato per l'annualità 2019 sull'intero territorio nazionale per gli interventi ordinari diretti del MiBACT. Poiché tali risorse sono destinate a enti pubblici o società con partecipazione pubblica, stante la cospicua contrazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni e la complessità di simili bandi, il supporto di professionisti appositamente formati pare strategico e oltremodo necessario.

È dunque al sistema universitario cui spetta questo compito, sebbene come più volte rimarcato, la riforma attuata a partire dal DM 509/1999, poi novellata negli anni seguenti, abbia diminuito la durata dei corsi, con inevitabili ripercussioni sui tempi di apprendimento da parte degli studenti. Come implementare dunque la didattica nel campo del diritto quando anche insegnamenti cardine nella disciplina del restauro hanno subito un consistente ridimensionamento? Se prima della riforma, ad esempio, un corso propedeutico come Caratteri costruttivi dell'edilizia storica, si sviluppava da

10. DUBINI 2019, pp. 71-87

11. Vedi <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/> (luglio 2020). Per il raffronto con il budget ministeriale, vedi nota 8.

ottobre a giugno, ora è spesso parte di laboratori variamente articolati concentrati nell'arco di soli quattro mesi, nei quali per altro si devono necessariamente sommare altre esperienze, sottraendo tempo alla sedimentazione dei contenuti.

Come coniugare le sempre crescenti e oggettive esigenze formative nel settore degli impianti e del consolidamento strutturale del patrimonio culturale<sup>12</sup>, quando gli stessi laboratori di restauro hanno subito un progressivo ridimensionamento? A ben vedere, infatti, in un periodo in cui la consapevolezza di dover ridurre il consumo di suolo<sup>13</sup> sembra costituire un nuovo paradigma nella pianificazione territoriale di molte amministrazioni, si ampliano considerevolmente i margini d'azione sul costruito. A fronte pertanto dell'opportunità di riusare spazi anche molto eterogenei, il loro restauro richiede *in primis* un attento e accurato progetto delle destinazioni d'uso, basato su di un approfondito studio storico del manufatto. La scelta delle funzioni, ancor più rispetto al passato, comporta diverse implicazioni in termini impiantistici e di consolidamento strutturale, potenzialmente molto impattanti. Temi che, unitamente alla conoscenza della normativa, dovrebbero costituire il bagaglio culturale dell'architetto, quanto più solido possibile, inevitabilmente oggetto di continuo aggiornamento.

Su questi aspetti l'esperienza diretta del docente pare di chiara utilità, sebbene oggi, a seguito della Legge 240/2010, si scontri con il divieto<sup>14</sup> per i professori universitari a tempo pieno di esercitare, in qualsiasi forma, attività professionale. Un'interdizione che se in linea di principio fonda alcune delle proprie ragioni sul dubbio, più che legittimo, che la libera professione non possa che sottrarre tempo ed energie alla didattica e alla ricerca, finisce con il comprimere le possibilità di aggiornamento 'sul campo' degli stessi docenti. Una criticità che del resto riguarda tutti i dipendenti pubblici – per i quali sarebbe egualmente importante poter contare su esperienze professionali svolte in prima persona, a prescindere dalle occasioni offerte dai lavori pubblici – di difficile risoluzione. Sebbene non manchino incongruenze nella citata legge, come la possibilità di svolgere autonomamente “attività di collaborazione scientifica e di consulenza”, all'interno della quale possono potenzialmente

12. Occorre rammentare, infatti, come lo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 29 comma 4, ricomprenda tali interventi nella definizione di restauro: «Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale».

13. Vedi *in primis* la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24, *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*, della Regione Emilia-Romagna.

14. Vedi anche la recente interpretazione fornita da ANAC con delibera n. 1049 del 14 novembre 2018.

rientrare anche prestazioni prossime a quella della libera professione (senza assumere tuttavia ruoli/ responsabilità/compensi in capo al progettista e al direttore dei lavori), si potrebbe immaginare uno scenario in cui l'attuale divieto trovi, ad esempio, una deroga per un numero limitato di cantieri annui, magari di particolare rilevanza scientifica.

Se le competenze sui temi citati in precedenza paiono i presupposti per intervenire sul patrimonio culturale, è forse necessario puntualizzare come la figura dell'architetto junior ne sia sostanzialmente estranea. I laureati di primo livello in architettura che abbiano sostenuto l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, iscritti nella sezione B dei rispettivi ordini provinciali, come previsto dalla riforma delle professioni avviata con il DPR 328/2001, non possono intervenire direttamente né sui beni culturali né sui beni paesaggistici tutelati dal Codice. La particolare complessità della materia, infatti, presuppone inevitabilmente una progettazione non risolvibile mediante "metodologie standardizzate", così come per altro chiarito anche dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.<sup>15</sup>. Una figura professionale pertanto fortemente limitata, destinata pressoché alla sola collaborazione con altri professionisti, che dovrebbe indurre a un suo ripensamento o perlomeno spingere gli studenti a proseguire senza indugi negli studi.

Se dunque l'architetto (senior) resta la figura cardine per gli interventi di restauro sui beni culturali<sup>16</sup>, anche in virtù del carattere monocratico della direzione lavori, purtroppo non si può dire altrettanto per i progetti di trasformazione dei beni paesaggistici. In quest'ambito, infatti, non di rado sono altre figure tecniche, come geometri e ingegneri, o in minor misura i dottori agronomi, a essere interpellati dal mercato, quasi mai gli architetti, che pure avrebbero in linea teorica una maggiore preparazione e sensibilità culturale per operare anche in tale campo. Non è questa la sede per indagare le ragioni di una quanto mai sciagurata e accidentale esclusione che deriva *in primis* da un problema di tipo culturale, ma anche sociale ed economico. Ne sono testimone perfino le considerazioni rimarcate dagli estensori della Carta Nazionale del Paesaggio, non prive di un certo intento provocatorio, laddove nel preambolo al secondo dei tre obiettivi, volto a promuovere l'educazione e la formazione alla cultura e alla conoscenza del paesaggio, evidenziano come «La cultura del paesaggio stenta ad affermarsi perché non è chiaro cosa sia: la complessità del suo significato lo rende ai più una

15. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*. In merito alla figura dell'architetto junior si vedano anche i chiarimenti del CNAPPC con circolare n. 68 del 02.07.2009 e n. 21 del 07.03.2013.

16. La norma di riferimento resta ancora oggi il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, così come ribadito anche in diverse sentenze, tra cui quella della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2016, n. 3915.

parola vuota, che contiene tutto e niente, un concetto inafferrabile, lontano»<sup>17</sup>. Affermazione certo sconcertante, ma non si tratta di una resa.

È ben vero, soprattutto a seguito dell'emanazione della Convenzione Europea del 2000, di cui è appena ricorso il ventennale, come la 'materia paesaggio' abbia ricevuto numerosi contributi e stimoli da parte di diverse discipline, tuttavia la relativa complessità del concetto, e dunque la sua non immediatezza, ha di frequente finito per appiattirne la definizione sui più rassicuranti e statici canoni del passato. Circoscrivere una materia in continua evoluzione, oggetto di perenni trasformazioni, più o meno lente, che coinvolgono molteplici aspetti (agrari, economici, sociali, politici ecc.) e che, come indicato da Paola Sereno<sup>18</sup>, nel solco tracciato da Lucio Gambi, è contraddistinta anche da fenomeni che non si vedono, rende tale lettura ancor più articolata. Difficoltà riscontrabili pure nelle istanze di salvaguardia del paesaggio, che almeno sino all'emanazione del Codice del 2004, erano volte alla preservazione *tout court* di un determinato, immutabile, ambiente. Quest'ultimo era costituito prevalentemente da cose che si distinguevano per la loro "non comune bellezza", o ancora da "bellezze panoramiche considerate come quadri naturali"<sup>19</sup>, secondo principi estetizzanti più che noti, espressione della cultura del tempo, che a lungo hanno costituito i fondamenti della legislazione di tutela.

Il paesaggio, al contrario, come ci ricorda la Convenzione Europea, e così come ben sintetizzato nella definizione elaborata da Paola Sereno, è un bene culturale complesso, la cui complessità trova ragione principalmente nel tempo:

«Il paesaggio, infatti, è tante storie contemporaneamente, è un sistema che si compone ad ogni momento della storia di elementi che appartengono geneticamente a più processi di territorializzazione, quindi a più sistemi territoriali che la storia ha prodotto, trasformato, alterato, destrutturato in quanto sistemi, trasmettendone però alcune componenti [...]. Il paesaggio è il contesto storico-geografico entro cui il singolo oggetto assume significato, un significato dunque che è storico e pertanto non universale»<sup>20</sup>.

Eppure le occasioni per i professionisti di operare sul paesaggio non mancano. Non solo perché oggi l'accezione di paesaggio, così come stabilito dalla citata Convenzione del 2000, «concerne

17. MIBACT 2018, p. 11. Per il testo della Carta vedi: [https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza\\_asset.html\\_1705043404.html](https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_1705043404.html) (ultimo accesso 01.07.2020).

18. SERENO 1983, pp. 1247-1264

19. Vedi Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *Protezione delle Bellezze Naturali*, art. 1.

20. SERENO 2001, pp. 129-138

sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati»<sup>21</sup>, ampliando il campo all'intero territorio nel quale viviamo, ma anche per la rilevanza in termini di estensione delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio<sup>22</sup>. Le aree tutelate, infatti, sebbene sussistano delle disomogeneità tra le diverse regioni, coprono all'incirca il 47% del territorio nazionale, dato pressoché triplicato a seguito dell'emanazione nel 1985 della nota Legge Galasso<sup>23</sup>. Osservando l'elenco della maggior parte di questi vincoli, riguardanti tipologie di beni individuate esclusivamente sulla base della loro configurazione geomorfologica (fasce contermini a corsi d'acqua, laghi e coste, oltre a boschi, parchi, montagne, zone umide, zone gravate da usi civici ecc.), si comprendono la portata della norma e la più che apprezzabile ricaduta in termini professionali.

La sfida concernente il paesaggio e le relative trasformazioni, nella maggior parte dei casi attuate con l'introduzione di elementi di mitigazione, ben distanti dal principio di corretto inserimento paesaggistico concepito dal legislatore<sup>24</sup>, è dunque strategica. Un confronto cui la professione di architetto non può sottrarsi, sempreché possa e riesca ad attingere a un'adeguata formazione culturale.

Il dubbio è più che lecito poiché, come rilevato da Lionella Scazzosi<sup>25</sup>, i corsi di laurea per la formazione specialistica in ambito paesaggistico sono assai ridotti: quattro lauree magistrali in tutta Italia (Roma, Genova, Milano Politecnico e Firenze), cui si aggiungono alcuni master di primo livello. In assenza di un ciclo di studi completo, anche il numero d'insegnamenti presenti nei percorsi universitari, come quello di architettura del paesaggio, pare ridimensionato, con una quantità limitata di crediti formativi, spesso assorbiti all'interno di forme didattiche più ampie come i laboratori. Un quadro inadeguato a fronte di un numero di operatori del settore molto nutrito e variegato, composto di liberi professionisti iscritti agli ordini professionali, dipendenti pubblici ma anche amministratori locali, che non solo necessiterebbero di un'adeguata formazione, ma anche

21. Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000, art. 2, ratificata dall'Italia qualche anno più tardi con Legge 9 gennaio 2006, n. 14.

22. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte Terza, *Beni paesaggistici*, art. 134.

23. Le aree tutelate in forza di legge furono individuate con DM 21 settembre 1984, cui fece seguito la cosiddetta Legge Galasso (Legge 8 agosto 1985, n. 431).

24. DI BENE, SCAZZOSI 2006, pp. 16-18.

25. SCAZZOSI 2018, pp. 157-158.

di un costante aggiornamento. Si tratta di un obiettivo tracciato pure dalle Linee Guida<sup>26</sup> ufficiali della Convenzione, laddove evidenziano l'opportunità sia di formare figure specialistiche in senso stretto, sia di sensibilizzare, con corsi dedicati al paesaggio, i percorsi formativi delle professioni che incidono direttamente o indirettamente sulle sue trasformazioni. L'obiettivo è attuare politiche di potenziamento e miglioramento della formazione universitaria nella conoscenza, conservazione, progettazione, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, proprio come tracciato dalla Convenzione.

Tra queste azioni quella della pianificazione assume un particolare significato, poiché proprio in questi anni le regioni stanno avviando, o hanno concluso<sup>27</sup>, l'iter di copianificazione con il MiBACT per l'adeguamento dei rispettivi piani paesaggistici al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Se tutto il paesaggio è da pianificare, come sancito in linea di principio dallo stesso Codice<sup>28</sup>, anche su questo fronte si aprono importanti risvolti professionali per gli architetti, soprattutto quando i comuni saranno chiamati a conformare i rispettivi strumenti urbanistici ai nuovi piani paesaggistici. Attività chiave affinché il paesaggio sia integrato nelle diverse politiche di governo del territorio, che richiede competenze all'altezza.

Competenze che devono trovare quanto prima una maggiore presenza nei *curricula* universitari, allo scopo di fornire gli strumenti necessari ai tecnici del prossimo futuro, perché le trasformazioni del paesaggio risultino sempre più "appropriate" – e non mitigate – ai caratteri e alla storia dei luoghi e delle popolazioni che li vivono. Per richiamare un concetto caro a Leonardo Rombai, elaborato sulla scorta dello 'spaesamento' più volte evocato da Eugenio Turri<sup>29</sup>, occorre un'operazione di "ri-appaesamento" «per ricreare il senso di territori e luoghi – che vuol dire conoscerne la geografia (fisica ed umana), la storia e l'etno-antropologia», investendo «molto e bene sulla creazione prima e sulla diffusione poi di buona conoscenza geografica e paesistico-territoriale a scale integrate (nazionale/regionale/locale)»<sup>30</sup>.

26. Guidelines for the implementation of the European Landscape Convention, Committee of Ministers, Recommendation 2008/3.

27. MiBACT 2017, pp. 181-189. A oggi l'iter (post "correttivo", D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, del Codice) è stato completato solo nelle regioni Puglia, Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

28. Vedi art. 135, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., salvo poi limitare la copianificazione MiBACT-Regioni ai soli "beni paesaggistici" così come individuati dall'art. 143.

29. TURRI 1998, pp. 138-160; ID. 2014, pp. 63-92.

30. ROMBAI 2011, p. 106.

Uno sforzo quanto mai necessario anche per la tutela dei beni culturali che, vale la pena ribadire con forza, sono riconosciuti come tali anche in virtù delle strette relazioni storiche e culturali che intessono con il paesaggio in cui si trovano, chiaramente non solo in ambito urbano. «Il futuro della conservazione del patrimonio e quello della tutela dell’ambiente e del paesaggio», per citare in sintesi le parole di Salvatore Settis<sup>31</sup>, sono, infatti, «due facce della stessa moneta».

31. SETTIS 2010, pp. 135-136.

## Bibliografia

- CECCHI 2015 - R. CECCHI, *Abecedario. Come proteggere e valorizzare il patrimonio culturale italiano*, Skira, Milano 2015.
- DI BENE, SCAZZOSI 2006 - A. DI BENE, L. SCAZZOSI (a cura di), *La relazione paesaggistica. Finalità e contenuti*, Gangemi editore, Roma 2006.
- DI PORTO 2018 - V. DI PORTO, *La legge, i giochi, la notte: spigolando tra flussi e stock della legislazione nell'Italia repubblicana*, in «Studi pisani sul Parlamento», VIII (2018), pp. 113-124.
- DUBINI 2019 - P. DUBINI, *Con la cultura non si mangia. Falso!*, Editori Laterza, Bari 2019.
- MIBACT 2017 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, *Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio*, a cura dell'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio, Clan Group, Roma 2017.
- MIBACT 2018 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, *Carta Nazionale del Paesaggio. Elementi per una strategia per il paesaggio italiano*, a cura dell'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio, Gangemi, Roma 2018.
- ROMBAI 2011 - L. ROMBAI, *Dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni (1961) ai Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale (2010). Il ruolo della geografia per la conoscenza e la conservazione-valorizzazione del patrimonio paesaggistico*, in «Semestrale di Studi e ricerche di geografia», II (2011), pp. 95-115.
- SERENO 1983 - P. SERENO, *Il Paesaggio*, in G. DE LUNA (a cura di), *Il mondo contemporaneo. Gli strumenti della ricerca. 2 - Questioni di metodo*, vol. X, La Nuova Italia, Firenze 1983, pp. 1247-1264.
- SERENO 2001 - P. SERENO, *Il paesaggio bene culturale complesso*, in M. MAUTONE (a cura di), *I beni culturali. Risorse per l'organizzazione del territorio*, Pàtron, Bologna 2001, pp. 129-138.
- SETTIS 2010 - S. SETTIS, *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia dell'ambiente contro il degrado civile*, Einaudi, Torino 2010.
- SCAZZOSI 2018 - L. SCAZZOSI, *Sezione 5. Cultura del paesaggio: educazione, formazione e partecipazione*, in MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, *Atti Stati generali del paesaggio* (Roma 25-26 ottobre 2017), Gangemi editore, Roma 2018, pp. 155-159.
- TURRI 1998 - E. TURRI, *Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato*, Marsilio, Venezia 1998.
- TURRI 2014 - E. TURRI, *Semiologia del paesaggio italiano*, Marsilio, Venezia 2014.
- ZACCARIA 2012 - R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei Deputati, Roma 2012.